

R.G. n. /2023



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

SEZIONE UNICA

ORDINANZA FUORI UDIENZA EX ART. 127TER, COMMA III C.P.C

Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli,

verificata la regolarità della comunicazione relativa alla trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alle parti costituite in data 19.07.2023;

lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti in causa;

considerato che la parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 09.08.2023, insiste per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato in data 29.06.2023, nella misura di € 815.570,44, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 04.08.2023, si riporta al contenuto della propria memoria di costituzione e chiede il rigetto dell'istanza di sospensione avanzata;

rilevato inoltre che, nel caso di specie, l'opponente ha dedotto: *i*) il difetto di legittimazione attiva di S.p.A., atteso che la sentenza posta alla base del precetto è stata emessa a favore di S.p.A., la quale avrebbe poi ceduto ad S.r.l., nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione dei crediti, quello vantato nei confronti della del , cessione della quale mancherebbe tuttavia la prova, essendosi limitata S.p.A. al deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; *ii*) l'erroneità del precetto con riferimento al calcolo della liquidazione dei compensi professionali del difensore ai sensi del D.M. 55/2014;

rilevato che la natura cautelare dell'istanza di sospensione avanzata da parte opponente comporta che i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615 comma 1 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione che la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, dal momento che potrebbe realizzarsi;

ritenuto che, con riferimento al *fumus*, a riprova della propria titolarità del credito, S.p.A. ha depositato soltanto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché la "la lista dei Crediti Ceduti nel perimetro della cessione", da cui tuttavia non si evince nemmeno con chiarezza

l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio all'interno della cessione, omettendo invece di produrre il contratto di cessione dei crediti, necessario al fine di consentire al debitore di verificare, prima di procedere al pagamento, la sussistenza e la validità della cessione stessa;

considerato inoltre che, sotto il diverso profilo del *periculum* - recentemente inteso dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione come il "*rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi siano rispettati*" (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23.07.2019, n. 19889) – lo stesso appare sussistente nel caso di specie, posto che l'esecuzione esporrebbe il debitore al pagamento di un ingente somma nei confronti di un soggetto non legittimato;

ritenuto pertanto che, allo stato, sussistono i gravi motivi richiesti dalla norma per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

P.Q.M.

Visto l'art. 615, comma I c.p.c.;

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo opposto.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 17 agosto 2023

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli